

 <p>SELLA GIUDICARIE Provincia di Trento</p>	<p>COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE Provincia di Trento C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti, 1 Tel. 0465/901023 -C.F. e P.I. 02401900226 – Pec: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it</p>
--	--

Sella Giudicarie, 11 febbraio 2020

DECRETO DI NOMINA

Oggetto: nomina del Signor Assessore Luca Mussi rappresentante del Comune di Sella Giudicarie nel Comitato di controllo analogo congiunto della Società “in house” E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.

IL SINDACO

Rilevato che il Comune deve nominare un proprio rappresentante per la formazione del Comitato di controllo analogo congiunto della Società “in house” E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., C.F. 02126520226, ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Comitato che al Comma 1, dispone

“Art. 3

(Composizione, convocazione e funzionamento del comitato di controllo analogo congiunto)

1. Il comitato di controllo analogo congiunto è composto da un rappresentante per ciascun socio della società che abbia approvato il presente regolamento.

Sono componenti del comitato di controllo analogo congiunto : i) Sindaci, Assessori o consiglieri comunali degli enti locali, questi ultimi nominati e/o revocati per competenza dal Sindaco; ii) il Presidente o membri del Consiglio direttivo del Consorzio BIM del Chiese, questi ultimi nominati e/o revocati per competenza dal Presidente del Consorzio BIM del Chiese; iii) Presidenti o membri dell’organo amministrativo degli altri enti pubblici soci, questi ultimi nominati e/o revocati dal relativo Presidente.

La designazione da parte del socio del componente il comitato di controllo analogo non può essere da quest’ultimo a sua volta delegata a terzi.

Il Sindaco o Presidente del socio può in ogni caso sostituire il delegato in caso di impedimento di quest’ultimo.

In caso d’impedimento temporaneo del delegato potrà partecipare al comitato di controllo analogo congiunto un suo sostituto purché designato all’atto della nomina del delegato principale.

Il comitato di controllo analogo congiunto è presieduto dal rappresentante designato dal Consorzio BIM del Chiese. Il ruolo di Presidente non è derogabile o delegabile.

Detti componenti non possono rivestire cariche all’ interno della società né essere delegati a rappresentare il socio nelle Assemblee.”

Ricordato che la società, ha per oggetto, riassuntivamente, le seguenti attività e servizi pubblici

a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall’Autorità di settore competente;

- b) realizzazione, acquisizione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
- c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci;
- e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;
- f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;
- g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia – gestione calore";
- h) servizio di gestione impianti e strutture sportive, ricettive, ricreative e culturali e connesse opere e attività complementari ed accessorie diurne e/o notturne;
- i) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico – fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue (ciclo integrale delle acque);
- l) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas combustibili, calore e fluidi energetici in generale;
- m) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e semaforiche.
- n) l' autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci come da relativi rapporti convenzionatori.

Rilevato che ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - L.R. 3 maggio 2018, n. 2, "4. Nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge";

Rilevato che ai sensi dell'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - L.R. 3 maggio 2018, n. 2, "8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni."

Rilevato che il Codice degli Enti Locali citato, nell'art. 1, comma 5, dispone "5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni."

Rilevato che le nomine sono anche oggetto di disciplina dello Statuto del Comune di Sella Giudicarie, che tra l'altro per quanto qui interessa,

- all'art. 32, comma 4, prevede che, le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconferibilità e anticorruzione.
- all'art. 34 in particolare prevede
- che gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni, e

- che ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma;

- che la nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo."

Evidenziato che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 52 del 30 novembre 2020 ha espresso, tra l'altro, i seguenti indirizzi e presupposti per le nomine:

- a) ispirazione ai principi ed alle disposizioni in materia di nomine fissati agli articoli 32, 33, 34 dello Statuto comunale;
- b) qualificazione professionale: preferibilmente competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda ed Istituzione;
- c) conoscenza delle problematiche comunali: i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli residenti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell'attività dell'Ente, Azienda od Istituzione. Tali requisiti potranno essere documentati mediante curriculum indicante attività svolte in ambito culturale sociale e/o professionale;
- d) ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rappresenta.

Evidenziato che in tale deliberazione non vi è specifica differenziazione per le nomine riguardanti un amministratore del Comune, ma si è disposto un rinvio ai principi contenuti nelle disposizioni statutarie, che contengono un criterio generale pregnante laddove si ammettono incarichi e funzioni conferiti agli amministratori comunali allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, e nei casi specifici di nomine o designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale esse sono considerate connesse con il mandato elettivo;

Evidenziato anche che tra i criteri delle nomine vi è anche quello della conoscenza delle problematiche comunali, ed è evidente che gli amministratori ed i Consiglieri comunali possono essere particolarmente adatti a conoscere ed a rappresentare le problematiche del Comune;

Evidenziato che con le elezioni avvenute il 20-21 gennaio 2020, salvo ipotesi speciali, vengono a cessare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nominati in precedenza, ed occorre nominare nuovi rappresentanti, in coerenza con la rappresentatività emersa con i risultati delle elezioni,

Evidenziato peraltro che il regolamento del Comitato di controllo analogo già di per sé pone un vincolo perché inserisce in esso rappresentanti del Comune che già rivestono la qualifica di Sindaco, Assessore o Consigliere;

Evidenziato che si intende ora nominare quale rappresentante del Comune, quale espressione dell'amministrazione eletta nelle elezioni del 20-21 settembre 2020 l'Assessore Luca Mussi, residente nel territorio comunale, al quale sono state attribuite le competenze in materia di risorse idriche e politiche energetiche, energie rinnovabili,

patrimonio boschivo e rurale, gestione dei beni di uso civico, strade forestali, recupero e miglioramento del territorio urbano;

Ritenuto che la competenza dell'Assessore in materia di politiche energetiche ed energie rinnovabili comporta un collegamento delle competenze dell'Assessore, della sua conoscenza delle problematiche e delle esigenze dell'amministrazione comunale, e delle attività della Società nel settore energetico, talchè vi è una stretta connessione con il mandato ed anche il titolo di Studio risultante dal curriculum dell'Assessore, attualmente pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente, permette di rilevare una competenza professionale che giova a comprendere le attività della Società, quindi dovendo scegliere nell'ambito della compagine di amministratori la scelta del è particolarmente opportuna per la tutela degli interessi del Comune e che può assicurare al meglio l'esercizio di servizi ed attività di notevole rilevanza territoriale cui la società è adibita;

Evidenziato che è quindi chiaro che si versa nell'ipotesi nella quale la nomina può considerarsi di massima coerenza con le previsioni Statutarie, e gli indirizzi del Consiglio comunale;

Evidenziato anche che la nomina comporta l'obbligo di osservare le linee di indirizzo politico- amministrativo sottoscritto in sede di nomina, e pertanto si è richiesto al nominato di sottoscrivere il programma di legislatura già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30 novembre 2020 che costituisce anche documento di base di guida dell'attività del nominato stesso, relativamente alle materie nelle quali va ad esprimersi la rappresentanza e la cura degli interessi del Comune;

Rilevato che l'Assessore ai fini della nomina, ha depositato delle dichiarazioni sostitutive, pervenute il 9 febbraio 2021, e registrate al protocollo il 10 febbraio 2021, al n. 1346, con le quali dimostra l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o comunque impeditive, comprese quelle alla carica di Consigliere comunale, l'insussistenza di conflitti di interesse ed altre situazioni ostative, ha allegato il programma di consiliazione sottoscritto, ha dichiarato che seguirà gli indirizzi degli organi comunali, ed ha rassicurato ampiamente sulla propria disponibilità a relazionare;

DECRETA

1. Di nominare l'Assessore Comunale Luca Mussi, rappresentante del Comune di Sella Giudicarie come componente del Comitato di controllo analogo congiunto della Società "in house" E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.;
2. Di stabilire che il Signor Luca Mussi dovrà attenersi alle linee politico amministrative del programma di legislatura, altre già impartite o anche quelle che gli saranno impartite, e dovrà riferire al Sindaco, ed al Consiglio Comunale ed alla Giunta l'attività svolta, adeguandosi agli indirizzi ed istruzioni di questi organi del Comune;
3. Si precisa che il rappresentante del Comune potrà essere revocato quando non osservi le linee di indirizzo politico amministrativo impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale, e non osservi il programma di consiliazione;
4. Si precisa che il rappresentante del Comune decade nel caso di perdita dei requisiti per rivestire la Carica di Consigliere comunale, o la specifica funzione oggetto di nomina.

Avverso il presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi: - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Sottoscritto digitalmente, il Sindaco
Franco Bazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.